

PROVVEDIMENTO IVASS N. 131 DEL 10 MAGGIO 2023

MODIFICHE E INTEGRAZIONI AI REGOLAMENTI IVASS N. 24 DEL 6 GIUGNO 2016 RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INVESTIMENTI E DI ATTIVI A COPERTURA DELLE RISERVE TECNICHE, N. 38 DEL 3 LUGLIO 2018 RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMA DI GOVERNO SOCIETARIO, N. 40 DEL 2 AGOSTO 2018 RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA, N. 45 DEL 4 AGOSTO 2020 RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REQUISITI DI GOVERNO E CONTROLLO DEI PRODOTTI ASSICURATIVI

Esiti della pubblica consultazione Roma, 10 maggio 2023

Si è conclusa la procedura di pubblica consultazione relativa al documento n. 9/2022 concernente modifiche e integrazioni ai Regolamenti IVASS n. 24 del 6 giugno 2016 recante disposizioni in materia di investimenti e di attivi a copertura delle riserve tecniche, n. 38 del 3 luglio 2018 recante disposizioni in materia di sistema di governo societario, n. 40 del 2 agosto 2018 recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa, n. 45 del 4 agosto 2020 recante disposizioni in materia di requisiti di governo e controllo dei prodotti assicurativi.

Nel termine indicato dall'IVASS sono pervenute osservazioni e proposte da parte di n. 7 soggetti:

[AIBA - Associazione Italiana Brokers di Assicurazioni e Riassicurazioni](#)
[ANASF - Associazione Nazionale Consulenti Finanziari](#)
[ANIA - Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici](#)
[DLA Piper Studio Legale Tributario Associato](#)
[DPA - D'Argenio Polizzi e Associati Studio Legale](#)
[Floreni Studio Legale Associato](#)
[Unipol Gruppo S.p.A.](#)

I commenti ricevuti, visionabili cliccando sul nome di ciascun soggetto, sono altresì riportati nel prospetto allegato, dove, per ciascuna osservazione generale, per ciascun articolo o parte commentata, sono indicate le conseguenti determinazioni dell'IVASS.

Non sono pervenuti commenti per i quali sia stato richiesto l'anonimato del mittente.

Il prospetto allegato è parte integrante del documento.

I commenti ivi contenuti e le correlate determinazioni dell'IVASS seguono la numerazione dello schema di provvedimento posto in pubblica consultazione.

Contestualmente agli esiti della consultazione sul documento n. 9/2022 viene pubblicato il testo del Provvedimento IVASS n. 131 del 10 maggio 2023.

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE N. 9/2022

Esiti della pubblica consultazione - Risoluzioni sui singoli articoli commentati

ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO IVASS N. 131 DEL 10 MAGGIO 2023

Legenda

Nella prima colonna è indicato il numero del commento.

Nella seconda colonna "Commentatore" sono indicate le denominazioni abbreviate dei singoli commentatori.

Nella terza colonna, dopo le "osservazioni generali", è indicato l'articolo cui si riferiscono l'osservazione e la proposta di modifica.

Nella quarta colonna sono indicati i contributi e le proposte di modifica di ogni commentatore.

Nella quinta colonna, viene indicata la risoluzione dell'IVASS per ogni commento/proposta pervenuta.

Non ci sono stati contributi che hanno richiesto la forma anonima.

Numero commento	Commentatore		Osservazioni e proposte	Risoluzione IVASS
1	AIBA	Osservazioni generali	<p>Aiba prende atto delle modifiche regolamentari volte ad integrare le norme UE in materia di finanza sostenibile al settore assicurativo che incidono, tra l'altro, in materia di distribuzione assicurativa lbip (Reg. 40) e in ambito Pog (Reg. 45).</p> <p>Il Provvedimento introduce una serie di definizioni e concetti quali preferenze, rischi e fattori di sostenibilità di cui l'intermediario che fornisce consulenza su prodotti lbips dovrà tenere conto.</p> <p>Tale attività, in concreto, si traduce: i) nell'integrazione della raccolta delle informazioni ed esigenze del cliente riferita anche alle sue eventuali preferenze di sostenibilità; ii) nella comparabilità dei prodotti aventi tali requisiti; iii) nella valutazione (anche periodica) dell'adeguatezza del prodotto assicurativo agli obiettivi di sostenibilità espressi dal cliente; iv) nel monitoraggio delle caratteristiche del prodotto (sostenibile o ecosostenibile) laddove non risulti più in linea con gli obiettivi di sostenibilità del cliente, individuati dal mercato di riferimento effettivo.</p> <p>La modifica implica anche la necessità per gli intermediari e per la loro rete distributiva di effettuare corsi di aggiornamento mirati all'acquisizione di nuove competenze professionali volte a comprendere i fattori di sostenibilità legati ai prodotti assicurativi che intendono distribuire, nonché gli eventuali obiettivi di sostenibilità del mercato di riferimento.</p>	<p>Si prende atto delle osservazioni, che non comportano modifiche regolamentari.</p>

			<p>Pur comprendendo che si tratta di norme imperative di derivazione UE, l'introduzione nel comparto assicurativo dei fattori di sostenibilità impatta profondamente sulle competenze da acquisire, adeguate ai prodotti assicurativi a contenuto finanziario e, in misura meno evidente, anche al collocamento dei prodotti assicurativi sostenibili. Tutto ciò è in grado di generare potenziali rischi di vendita impropria laddove le informazioni disponibili risultino scarse o addirittura opache.</p> <p>Sulla scorta di quanto sopra, evidenziamo che il potenziamento di risorse e strutture, funzionali all'esecuzione dei nuovi adempimenti se da un lato potrà comportare un arricchimento professionale per l'intermediario, dall'altro genererà certamente un ulteriore aggravamento dei costi e, in generale, dell'attività di distribuzione difficilmente tollerabile se non si intervenisse contemporaneamente con una adeguata semplificazione e/o riduzione degli adempimenti ad oggi posti a carico degli stessi intermediari.</p> <p>E' del tutto evidente che l'implementazione delle attività richiamate dal testo regolamentare novellato richiede uno sforzo e impegno del mercato sia in termini di collaborazione che di scambio di informazioni, tenuto conto che le informazioni che le Imprese dovranno fornire ai distributori con riferimento al TM, risulteranno essenziali e risolutive al fine di mettere in condizione la rete distributiva di garantire la rispondenza del prodotto di investimento assicurativo alle preferenze di sostenibilità del contraente.</p> <p>Quanto sopra anche con riferimento alle informazioni circa i fattori esterni di rischio che possano influenzare la redditività del prodotto in ottica sia di fornire al cliente un quadro completo ed esaustivo dell'investimento, sia in considerazione della potenziale non conformità o non trasparente rappresentazione al cliente, che potrebbero generare responsabilità analoghe a quelle derivanti dalla vendita di un prodotto inadeguato.</p> <p>In particolare, ci riferiamo agli effetti - generati o subiti - delle decisioni di investimento e delle consulenze che potrebbero determinare incidenza sui fattori di sostenibilità.</p> <p>Sulla scorta di quanto sopra riteniamo opportuno di seguito riportare alcune osservazioni.</p>	
2	ANASF	Osservazioni generali	<p>Anasf condivide le modifiche proposte dall'Istituto volte a recepire la nuova normativa europea in materia di finanza sostenibile, in particolare per quanto riguarda l'integrazione dei fattori di sostenibilità nelle norme di comportamento e nella consulenza in materia di investimenti per i prodotti di investimento assicurativi, al fine di armonizzare la disciplina applicata al settore assicurativo e a quello finanziario.</p>	<p>Si prende atto dell'osservazione, che non comporta modifiche regolamentari.</p>
3	ANIA	Osservazioni generali	<p>Premessa</p>	<p>Si prende atto dell'osservazione, che non</p>

			<p>L'IVASS sottopone a pubblica consultazione lo schema di Regolamento recante gli adeguamenti della normativa emanata in passato dallo stesso Istituto di Vigilanza alle nuove disposizioni di matrice europea in materia di finanza sostenibile. Tali adeguamenti riguardano, in particolare, le regole derivanti dalla normativa Solvency II – Regolamento delegato UE n. 2015/35 – e dagli Atti delegati IDD – Regolamenti delegati UE nn. 2017/2358 e 2017/2359.</p> <p>L'intervento è finalizzato a favorire la coerenza applicativa tra le norme regolamentari nazionali, a oggi vigenti, e la nuova disciplina europea, così da facilitarne l'attuazione da parte degli operatori del mercato.</p> <p>Come settore riteniamo doveroso ribadire la nostra determinazione a garantire un fattivo contributo alla tematica della sostenibilità, integrando i principi ESG nella governance e nell'intera operatività delle nostre imprese.</p> <p>È necessario tuttavia rafforzare il quadro delle regole per la finanza sostenibile, che deve essere caratterizzato da coerenza, proporzionalità ed elevata qualità dei dati ESG, nell'ottica di un'ordinata tempistica di implementazione. Soltanto a queste condizioni la spinta normativa non rimarrà un mero esercizio di compliance, ma diverrà una vera e concreta "roadmap" del cambiamento.</p> <p>Auspichiamo che, anche con il nostro contributo di osservazioni e proposte, la regolamentazione in materia di sostenibilità possa trovare le soluzioni necessarie per consentire alle imprese assicuratrici di continuare a competere in mercati sempre più complessi e in ambiti socioeconomici sempre più difficili.</p> <p>Premesso quanto sopra, a livello generale rileviamo quanto segue.</p> <p>1. L'ambito finanziario risulta essere oggetto di numerose normative (soprattutto di regolamenti) sulla "sostenibilità" che necessiterebbero probabilmente di un filo conduttore unico al fine di ottenere un'interpretazione e applicazione coerente a livello di mercato. L'Associazione ritiene infatti della massima importanza che vengano assicurate la coerenza e l'allineamento temporale della normativa, già in vigore o in corso di finalizzazione, a livello europeo in materia di sostenibilità (Sustainable Finance Disclosure Regulation, Taxonomy Regulation, Corporate Sustainability Reporting Directive e proposta di Direttiva sulla Corporate Sustainability Due Diligence) e di questa con l'integrazione della sostenibilità già attuata nella normativa settoriale assicurativa (Solvency II e Insurance Distribution Directive). Ciò anche in termini di obblighi informativi, al fine di evitare ridondanze e duplicazioni, tenendo presente che l'ambito dei prodotti non "finanziari" e delle relative politiche sottoscrittive in senso lato risulta in questo momento</p>	<p>comporta modifiche regolamentari.</p> <p>Sui punti 1, 3 e 4, si rileva che l'allineamento agli obblighi di <i>disclosure</i> previsti dalla normativa europea in materia di finanza sostenibile direttamente applicabile sarà valutato nell'ambito di un più ampio intervento di semplificazione che interesserà la disciplina prevista dai Regolamenti IVASS n. 40 del 2018 e n. 41 del 2018.</p> <p>Con riguardo al punto 2, si rileva che le integrazioni apportate sono di allineamento regolamentare. V. anche la risoluzione del commento n. 10.</p>
--	--	--	--	--

			<p>meno regolamentato, con conseguente difficoltà e disomogeneità di approccio allo stesso da parte dei diversi <i>player</i>.</p> <p>2. In un quadro generale decisamente condivisibile, ci sembra tuttavia che le modifiche proposte si inseriscano in modo troppo prescrittivo sulle singole politiche delle imprese assicuratrici. Citiamo, ad esempio, i seguenti punti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prevedere che le politiche di sottoscrizione, di riservazione, di riassicurazione e delle ulteriori tecniche di mitigazione del rischio tengano conto anche dei rischi di sostenibilità («<i>Obiettivi del sistema di gestione dei rischi</i>», articolo 17, comma 5, del Reg. IVASS n. 38); • prevedere che nelle politiche di sottoscrizione e di riservazione siano individuate le modalità con cui l'impresa tiene conto dei rischi di sostenibilità nel processo di progettazione di un nuovo prodotto assicurativo e del calcolo del relativo premio (allegato 1 - «<i>Documento sulle politiche di indirizzo – contenuto minimo</i>», paragrafo «<i>Per gli aspetti connessi con i rischi di sottoscrizione e di riservazione</i>», lettera e-bis) del Reg. IVASS n. 38); • prevedere, nella politica di gestione del rischio operativo, la considerazione di eventuali rischi di sostenibilità (allegato 1 - «<i>Documento sulle politiche di indirizzo – contenuto minimo</i>», paragrafo «<i>Per gli aspetti connessi alla politica di gestione del rischio operativo</i>», lettera a) del Reg. IVASS n. 38); • prevedere la considerazione dei rischi di sostenibilità, ove pertinente, nella politica di gestione delle attività e delle passività, nella politica di gestione del rischio di liquidità e nella politica di gestione del rischio di concentrazione («<i>Principi generali nella gestione degli investimenti</i>», articolo 4, comma 3, del Reg. IVASS n. 24). <p>A nostro avviso l'impianto normativo dovrebbe essere meno dettagliatamente prescrittivo. Per talune imprese potrebbe anche essere oggettivamente complicato determinare la relazione tra rischi di sostenibilità e singole politiche di gestione.</p> <p>Si potrebbe valutare una formulazione più generica che prescriva alle singole imprese di valutare quali siano le politiche impattate dai rischi di sostenibilità e intervenire di conseguenza su queste.</p> <p>3. Nell'ambito delle nuove norme assumono rilievo anche le disposizioni sulla trasparenza delle caratteristiche dei prodotti assicurativi d'investimento stabilite dal Regolamento europeo sulla <i>disclosure</i> (SFDR).</p>	
--	--	--	---	--

		<p>In questo contesto, com'è noto, le imprese dovranno mettere a disposizione, sia in fase precontrattuale sia nel corso della durata del contratto, informazioni dettagliate di tipo quantitativo e qualitativo schematizzate in appositi <i>template</i>, riportati in allegato agli atti delegati della stessa regolamentazione europea.</p> <p>Nel nostro mercato, i prodotti o le opzioni dei prodotti multi-opzione di tipo "green" – ossia conformi alle caratteristiche delineate dagli artt. 8 e 9 SFDR – sono connessi a fondi d'investimento che, anche di per sé, sono prodotti finanziari coerenti con le caratteristiche delineate dai suddetti articoli.</p> <p>A ben vedere, le informazioni previste dai <i>template</i> sono le medesime, sia che il <i>template</i> sia predisposto per il fondo in quanto prodotto finanziario "stand-alone", sia che il <i>template</i> sia predisposto per il fondo in quanto opzione di un prodotto assicurativo d'investimento.</p> <p>Pertanto, oltre alla modalità di integrare il set informativo e il documento unico di rendicontazione con i nuovi <i>template</i> relativi all'opzione "ESG-compliant" per l'informativa precontrattuale e periodica, parrebbe ragionevole che l'impresa possa prevedere un rimando a una pagina <i>web</i> dove il potenziale contraente o contraente possa agevolmente accedere al <i>template</i> del fondo d'investimento/prodotto finanziario e alle informazioni sull'opzione alla quale è interessato o che ha acquistato; in tal modo si estenderebbe la previsione delle norme europee che consentono di praticare un rinvio del genere attraverso collegamenti ipertestuali soltanto per l'informativa precontrattuale e a condizione che vi siano numerose opzioni "ESG-compliant" all'interno dello stesso prodotto multi-opzione.</p> <p>Si è consapevoli che l'orientamento delle Autorità di vigilanza europee non si è espresso a favore di tale soluzione, tuttavia si ritiene che l'orientamento, di carattere generale, possa essere superato nella fattispecie particolare in cui vi sia assoluta identità tra le informazioni riportate nel <i>template</i> predisposto per il fondo/prodotto finanziario e per l'opzione di un prodotto assicurativo multi-opzione. Peraltro, si tratterebbe di una soluzione proporzionata e sostenibile, dal momento che eviterebbe duplicazioni operative, riducendo la produzione digitale e cartacea di <i>template</i> senza che vi siano sostanziali svantaggi per il risparmiatore, che si vedrebbe in ogni caso messe a disposizione le stesse informazioni.</p> <p>In definitiva, si chiede all'Istituto di consentire il ricorso, tramite rinvio a pagine web e collegamenti ipertestuali, al <i>template</i> predisposto per il fondo d'investimento nella misura in cui esso riporti le stesse informazioni sulle caratteristiche dell'opzione del prodotto assicurativo d'investimento.</p> <p>4. Mediante il Regolamento (UE) 2019/2088 il legislatore europeo ha introdotto specifici presidi relativi all'informativa di sostenibilità dei prodotti di investimento assicurativo, allo scopo di migliorare e uniformare i requisiti di <i>disclosure</i> delle informazioni connesse agli</p>	
--	--	---	--

			<p>investimenti sostenibili e di rendere comparabili le informative per gli investitori finali. Le modifiche e integrazioni proposte dal documento in consultazione n. 9/2022 mirano a favorire l'adeguamento alle disposizioni europee direttamente applicabili attraverso l'intervento sulle previsioni regolamentari IVASS interessate dalla nuova normativa europea.</p> <p>Ciò posto, si chiede come mai l'Istituto non abbia ritenuto opportuno intervenire anche sul Regolamento n. 41/2018 impattato, a nostro parere, dalle disposizioni sulla sostenibilità sia a livello di set informativo precontrattuale sia a livello di rendicontazione periodica.</p>	
4	DLA Piper Studio Legale	Osservazioni generali	<p>Nella nota 3, pagina 5, della Relazione di Presentazione al Documento di Consultazione IVASS n. 9/2022 si chiarisce quanto segue:</p> <p><i><u>"Dal combinato disposto dell'articolo 5 e del considerando 7 del Regolamento delegato emerge, quindi, che l'esenzione dall'individuazione del mercato di riferimento negativo riguarda solo i profili di sostenibilità: il cliente che non ha preferenze di sostenibilità non rientra nel target negativo di un prodotto che considera fattori di sostenibilità per il solo fatto di non avere tali preferenze, ma va considerato "neutrale" rispetto ad esso."</u></i></p> <p>Da quanto sopra dovrebbe potersi concludere nel senso che per i prodotti che prevedono fattori di sostenibilità, la vendita a clienti che non hanno/non hanno espresso preferenze di sostenibilità è possibile, in quanto tali preferenze non sono fondamentali alla distinzione tra il target market positivo e il target market negativo.</p> <p>Tuttavia, sembrerebbe comprendere dal combinato disposto delle previsioni tutte sopra richiamate, che la vendita di prodotti con fattori di sostenibilità a clienti che non hanno espresso tali preferenze abbia una finalità specifica, e cioè quella di non limitare la vendita di prodotti sostenibili a clienti che sono "indifferenti" alla tematica. Tanto è vero che, con specifico riferimento ai prodotti di investimento assicurativi, il predetto regolamento 1257/2021, nel modificare l'articolo 9, comma 6, del regolamento 2017/2359 prevede, al terzo paragrafo, quanto segue:</p> <p><i>"Se nessun prodotto di investimento assicurativo soddisfa le preferenze di sostenibilità del cliente o potenziale cliente, e se il cliente decide di adattare le proprie preferenze di sostenibilità, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione conserva traccia della decisione del cliente, compresi i relativi motivi."</i></p> <p>Dalle previsioni sopra richiamate non si comprende come ci si debba comportare nella situazione opposta, i.e. quella nella quale si prospetta la vendita di un prodotto che non</p>	<p>Come previsto dal secondo paragrafo dell'articolo 9, comma 6, del Reg. (UE) 2017/2359, "Un intermediario assicurativo o un'impresa di assicurazione non raccomanda prodotti di investimento assicurativi come rispondenti alle preferenze di sostenibilità di un cliente o potenziale cliente se detti prodotti non soddisfano tali preferenze."</p> <p>Pertanto, ove non vi sia un adattamento delle preferenze di sostenibilità da parte del cliente, un prodotto che non abbia gli elementi di sostenibilità richiesti non potrà essere raccomandato.</p> <p>V. anche quanto previsto nella "Guidance on the integration of sustainability preferences in the suitability assessment under the Insurance Distribution Directive (IDD)" - e in particolare nella Figure 6 - pubblicata da EIOPA il 20 luglio 2022.</p>

			<p>presenta elementi di sostenibilità a un cliente che abbia invece espresso preferenze di sostenibilità.</p> <p>Si prega di fornire chiarimenti rispetto a quanto sopra riportato.</p>	
5	DPA Legale	Studio Osservazioni generali	<p>Il presente intervento regolamentare, come rappresentato – nel contesto della relazione al Documento di consultazione n. 9/2022 – da codesta rispettabile Autorità, non è stata accompagnata da un’analisi di impatto regolamentare (c.d. AIR) in quanto le modifiche proposte in consultazione derivano da atti regolatori di attuazioni della normativa europea caratterizzata da ristretti margini discrezionalità. Tale elemento comporta, ai sensi del Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013, l’assenza dell’AIR, venendo meno la necessità di valutare, <i>inter alia</i>, i costi e i benefici degli interventi regolamentari posti in consultazione.</p> <p>Sul punto, si condividono la base giuridica dell’azione regolamentare dell’Istituto e la <i>ratio</i> dello stesso, vale a dire la traslazione, nella regolamentazione nazionale, delle previsioni del Regolamento Delegato UE 2021/1256 e del Regolamento Delegato UE 2021/1257.</p> <p>Tuttavia, il presente intervento regolamentare, in una logica di semplicità e di continuità rispetto ai precedenti interventi dell’Autorità, con specifico riguardo a quello del 2020 relativo al completamento nel quadro italiano della disciplina discendente da IDD, nonché di razionalizzazione degli adempimenti degli operatori di settore, con particolare riferimento agli obblighi informativi dei soggetti coinvolti nell’attività di distribuzione, dovrebbe debitamente considerare gli obblighi di <i>disclosure</i> previsti in capo agli operatori di settore dall’applicazione, a partire dal 1° gennaio 2023, del Regolamento Delegato UE 2022/1288 e da eventuali (e ulteriori) atti delegati attuativi delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2019/2088 e al Regolamento UE 2020/852 con l’obiettivo ultimo di garantire una chiarezza informativa nei confronti della clientela e di non gravare ulteriormente sui distributori assicurativi.</p> <p>In altri termini, con particolare riguardo agli obblighi informativi, si chiede che l’intervento proposto si ispiri a criteri di proporzionalità, di semplicità e di razionalizzazione in linea con quanto già posto in essere da codesto rispettabile Istituto.</p>	<p>Si prende atto dell’osservazione, che non comporta modifiche regolamentari.</p> <p>La razionalizzazione degli obblighi di <i>disclosure</i>, anche alla luce di quanto previsto dalla normativa europea in materia di finanza sostenibile direttamente applicabile, sarà valutata nell’ambito di un più ampio intervento di semplificazione che interesserà la disciplina prevista dal Reg. IVASS n. 41 del 2018.</p>
6	ANIA	Reg. 24/2016 Art. 4, co. 3	<p>Oltre a quanto già segnalato nel punto 2 delle Osservazioni generali, si chiede di specificare i casi in cui si ritiene “pertinente” l’integrazione dei rischi di sostenibilità nell’ambito della politica di gestione delle attività e passività, della politica di gestione del rischio di liquidità e della politica di gestione del rischio di concentrazione.</p>	<p>La norma è coerente con quanto previsto dalla disciplina europea direttamente applicabile di riferimento. L’impresa è pertanto chiamata a valutare l’eventuale rilevanza dei rischi di sostenibilità</p>

				nell'ambito delle politiche menzionate, procedendo eventualmente alla loro integrazione.
7	ANIA	Reg. 38/2018 Art. 4, co. 2	Alla luce della proposta di inserimento dell'espressione "rischi di sostenibilità" nella norma in parola, si chiede di chiarire il riferimento ai rischi di sostenibilità "generati".	V. risoluzione al commento n. 8.
8	Unipol	Reg. 38/2018 Art. 4, co. 2	<p>Il secondo comma dell'art. 4 prevede che i presidi del sistema di governo societario tengano conto di ogni tipologia di rischio aziendale, <i>"ivi inclusi i rischi di sostenibilità, generati o subiti, anche secondo una visione prospettica ed in considerazione del fabbisogno complessivo di solvibilità dell'impresa"</i>.</p> <p>A tal proposito si osserva un'incongruenza tra la formulazione dell'art. 55 quater reg. del. (UE) 2015/35 (Regolamento Delegato "Solvency II"), richiamato nella nuova definizione proposta all'art. 2, co. 1, lett. m-ter, che definisce il rischio di sostenibilità come <i>"un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento o sul valore della passività"</i> ed attiene unicamente alla sfera dei rischi subiti e la formulazione proposta in consultazione, che specifica la necessità, per i presidi relativi al sistema di governo societario, di coprire i rischi sia generati che subiti.</p> <p>Pertanto si propone di adottare la seguente formulazione:</p> <p><i>"I presidi relativi al sistema di governo societario coprono ogni tipologia di rischio aziendale, ivi inclusi i rischi di sostenibilità, generati o subiti, anche secondo una visione prospettica ed in considerazione del fabbisogno complessivo di solvibilità dell'impresa"</i>.</p>	<p>L'espressione <i>"rischi di sostenibilità"</i> sostituisce quella precedentemente utilizzata nell'articolo 4, co. 2, del Reg. 38, ove si faceva menzione dei rischi <i>"di natura ambientale e sociale"</i>, anch'essi <i>"generati o subiti"</i>. Trattasi di una modifica di mero allineamento con le altre integrazioni apportate al testo del Reg. 38.</p> <p>Come in precedenza per i rischi di natura ambientale e sociale, pertanto, anche i <i>"rischi di sostenibilità"</i> - al pari di tutti gli altri rischi coperti dal sistema di governo societario - potranno essere <i>"generati o subiti"</i>.</p>
9	Unipol	Reg. 38/2018 Art. 17, co. 1 e 5	L'emendamento dell'Istituto trova origine nel regolamento (UE) 2021/1256, che ha modificato il comma 1 e introdotto il comma 1-bis all'Art. 260 del Regolamento Delegato "Solvency II" al fine di integrare i rischi di sostenibilità nelle politiche di: i) sottoscrizione e costituzione di riserve (Art. 260 comma 1 lettera a); ii) gestione del rischio di investimento (Art. 260 comma 1 lettera c); iii) ove pertinente, nelle altre politiche relative ai settori elencati nell'Art. 260 comma 1 (Art. 260 comma 1-bis). L'Art. 260 quindi prevede di integrare in modo prescrittivo i rischi di sostenibilità esclusivamente in relazione alle politiche di sottoscrizione, costituzione di riserve e di gestione del rischio di investimento,	Proposta accolta. Il testo dell'articolo 17 è stato modificato nel senso indicato.

			<p>mentre per i rimanenti settori di gestione del rischio prevede una integrazione dei rischi di sostenibilità subordinatamente ad una valutazione di pertinenza degli stessi.</p> <p>Le modifiche all'Art. 17 commi 1 e 5 del regolamento IVASS n.38/2018 sottoposte a consultazione non sembrano esattamente allineate con le prescrizioni della sopra richiamata regolamentazione europea.</p> <p>Si suggerisce quindi di riformulare il wording dell'Art. 17 commi 1 e 5 del Regolamento IVASS n. 38/2018 nel modo seguente:</p> <p><i>Art. 17, co. 1: "Ai fini di cui all'articolo 259 degli Atti delegati e all'articolo 30-bis del Codice, il sistema di gestione dei rischi include le strategie, i processi, le procedure, anche di reportistica, necessarie per individuare, misurare, valutare, monitorare, gestire e rappresentare su base continuativa i rischi attuali e prospettici cui l'impresa è o potrebbe essere esposta, ivi compresi, ove pertinenti, i rischi di sostenibilità, con particolare attenzione a quelli significativi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o), e, ove possibile, le relative interdipendenze e le potenziali aggregazioni. Il sistema di gestione dei rischi considera almeno le aree di cui all'articolo 30-bis, comma 3, del Codice e assicura con un ragionevole margine di sicurezza il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 4".</i></p> <p><i>co. 5: "Le politiche di sottoscrizione, di riservazione, di riassicurazione e delle ulteriori tecniche di mitigazione del rischio nonché di gestione del rischio operativo tengono conto degli obiettivi strategici e, ove pertinente ai sensi dell'articolo 260, comma 1-bis degli Atti Delegati, dei rischi di sostenibilità dell'impresa e sono coerenti con la politica di gestione dei rischi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera f) e con le disposizioni di attuazione degli articoli 32, 33, 35 e 36-bis del Codice."</i></p> <p>Si evidenzia all'Istituto che le modifiche suggerite risultano coerenti con le revisioni dallo stesso apportate all'art. 80 in relazione agli obiettivi del sistema di gestione dei rischi di gruppo e all'allegato 1 del regolamento IVASS n.38/2018 relativo al documento sulle politiche di indirizzo.</p>	
10	ANIA	Reg. 38/2018 Art. 17, co. 5	<p>Le politiche di sottoscrizione, di riservazione, di riassicurazione e delle ulteriori tecniche di mitigazione del rischio nonché di gestione del rischio operativo dovranno tener conto non soltanto degli obiettivi strategici ma anche, nella proposta dell'IVASS, dei rischi di sostenibilità dell'impresa.</p> <p>Ciò posto, si chiede di verificare la coerenza di quanto previsto nel documento di consultazione rispetto alla normativa europea in materia di riassicurazione e di chiarire come debba essere intesa l'inclusione dei rischi di sostenibilità nella politica di riassicurazione.</p>	Le integrazioni apportate al Reg. 38/2018 in materia di inclusione dei rischi di sostenibilità, ove pertinenti, nell'ambito delle politiche di riassicurazione e di rischio operativo nulla aggiungono rispetto a quanto previsto dall'articolo 260 degli Atti

			Si chiede altresì di verificare la coerenza di quanto previsto nel documento di consultazione rispetto alla normativa europea in materia di rischio operativo.	delegati, come modificato e integrato dal Reg. (UE) 2021/1256. Per la formulazione finale della disposizione in commento v. risoluzione a commento n. 9.
11	Floreani Studio Legale	Reg. 38/2018 Art. 17, co. 5	<p>L'integrazione proposta all'art. 17, c. 5, del Reg. IVASS 38/2018, prevede che tutte le politiche ivi citate (sottoscrizione, riservazione, riassicurazione e gestione del rischio operativo) debbano tenere conto dei rischi di sostenibilità. Tuttavia, l'art. 260, par. 1-bis, degli Atti Delegati effettua un distinguo, prevedendo che: "<i>Le imprese di assicurazione e di riassicurazione integrano i rischi di sostenibilità nelle loro politiche di cui al paragrafo 1, lettere a) e c), e, ove pertinente, nelle loro politiche relative agli altri settori di cui al paragrafo 1 le imprese debbano integrare i rischi di sostenibilità</i>". Pertanto, per quanto di interesse per le politiche menzionate nell'art. 17, c.5, Reg. IVASS 38/2018, la norma europea pare prevedere un obbligo di integrazione delle sole politiche di sottoscrizione e di riservazione, lasciando maggiore discrezionalità ("ove pertinente") con riferimento all'integrazione delle politiche di riassicurazione e di gestione del rischio operativo. Come deve essere interpretato il descritto distinguo a fronte del testo in pubblica consultazione che invece pare non prevederlo?</p> <p>Peraltro, si rileva che la modifica apportata all'Allegato 1 al Reg. IVASS 38/2018 con riferimento alla politica di gestione del rischio operativo prevede solo come eventualità l'integrazione dei rischi di sostenibilità; non viene invece interessata la politica di riassicurazione.</p>	V. risoluzione al commento n. 9.
12	ANIA	Reg. 38/2018 Art. 56	<p>Secondo la proposta dell'IVASS, nella definizione delle politiche di remunerazione degli intermediari assicurativi e riassicurativi le imprese dovranno aver cura di assicurare che i compensi e gli incentivi siano coerenti non soltanto con i principi della sana e prudente gestione, ma anche con l'integrazione dei rischi di sostenibilità nel sistema di gestione dei rischi.</p> <p>Si chiede di fornire chiarimenti sul modo in cui la politica di remunerazione degli intermediari assicurativi definita dall'impresa debba tener conto dei rischi di sostenibilità.</p>	L'integrazione apportata all'articolo 56 del Reg. 38/2018 è coerente con quella, di carattere sistematico, apportata all'articolo 40 del medesimo regolamento e si allinea alle integrazioni disposte agli articoli 260 e 275 degli Atti delegati dal Reg. UE 2021/1256 (v. anche considerando n. 5 del medesimo Reg. UE 2021/1256). Più

				<p>specificatamente, risulta in linea con la <i>ratio</i> dell'impianto della normativa UE di riferimento che le imprese assicurino agli intermediari compensi e incentivi coerenti, oltreché con i principi della sana e prudente gestione, con l'integrazione dei rischi di sostenibilità nel sistema di gestione dei rischi.</p>
13	ANIA	<p>Reg. 38/2018 Art. 57, co. 1</p>	<p>Nella proposta dell'IVASS, in caso di esternalizzazione di attività o funzioni essenziali o importanti o di funzioni fondamentali, l'impresa dovrà adottare politiche di remunerazione coerenti non soltanto con la sana e prudente gestione, ma anche con l'integrazione dei rischi di sostenibilità nel sistema di gestione dei rischi.</p> <p>Posto che elementi legati alla sostenibilità e, in particolare, alle tematiche di governance e sociali sono ordinariamente presi in considerazione nella fase di selezione dei fornitori, non risulta immediatamente chiaro come i rischi di sostenibilità possano essere presi in considerazione nella fase di definizione della politica di remunerazione dei fornitori.</p> <p>Si chiede pertanto di eliminare questa previsione o, qualora ciò non venga ritenuto possibile, di fornire chiarimenti al riguardo.</p>	<p>Proposta non accolta. Secondo quanto previsto dall'articolo 275, para. 1, lett. c), degli Atti delegati, "<i>la politica di retribuzione si applica all'impresa nel suo insieme e contiene disposizioni specifiche che tengono conto dei compiti e dei risultati dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza, delle persone che dirigono effettivamente l'impresa o esercitano altre funzioni fondamentali e delle altre categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'impresa;</i>". V. anche risoluzione del commento n. 12.</p>

14	ANIA	Reg. 38/2018 All. I, lett. e-bis)	Si chiede di chiarire in che modo i rischi di sostenibilità debbano essere presi in considerazione nel processo di progettazione di un nuovo prodotto assicurativo, con particolare riguardo ai prodotti dei rami danni e vita non-IBIP.	L'integrazione del contenuto della politica di sottoscrizione e riservazione nasce dalla necessità di adeguamento a quanto previsto dall'articolo 260, para. 1-bis, del Regolamento delegato UE 2015/35, che non differenzia per tipologia di prodotti.
15	AIBA	Reg. 40/2018 Art. 2, co. 1, lett. ss-ter)	L'articolo in commento colloca la definizione di rischi di sostenibilità all'interno dell'art. 1 punto 55 quater del Regolamento delegato UE 2015/35. A maggior chiarimento, suggeriamo di aggiungere le parole: <i>"come modificato dall'art. 1 comma 1 del Regolamento Delegato 2021/1256 del 21 aprile 2021"</i> .	Si ritiene che l'integrazione proposta non sia necessaria. La versione vigente del Regolamento delegato UE 2015/35, a cui il Reg. 40 fa rinvio mobile, ingloba la definizione di rischi di sostenibilità.
16	AIBA	Reg. 40/2018 Art. 55, co. 3, lett. b)	<p>Nell'ambito delle regole di comportamento per la distribuzione dei prodotti assicurativi diversi dai prodotti di investimento assicurativo il testo novellato prevede che i distributori tengano conto di eventuali preferenze di sostenibilità dei contraenti con riferimento ai potenziali conflitti di interesse.</p> <p>Se da un lato, il potenziale conflitto di interesse appare relativamente evidente nell'ambito del collocamento dei prodotti assicurativi a contenuto finanziario, dove è prevista l'acquisizione delle c.d. "preferenze di sostenibilità" del cliente, analoga considerazione risulta molto più complessa nel caso di collocamento di prodotti assicurativi danni, ove non è prevista alcuna profilazione del cliente in termini di sostenibilità.</p> <p>Si richiede a codesta Autorità di chiarire le modalità di acquisizione di tali eventuali preferenze nonché le ricadute in termini operativi di tale novella regolamentare.</p>	L'integrazione apportata all'articolo 55 del Reg. 40/2018, norma generale in materia di conflitti di interesse, va inquadrata nell'ambito del più specifico intervento di modifica e allineamento che ha interessato le norme del Capo II-bis del Titolo II della Parte III del predetto regolamento. Come previsto dalla disposizione in commento, le preferenze di sostenibilità dei contraenti di cui i distributori sono chiamati a tener conto sono "eventuali".

				V. anche la risoluzione del commento n. 17.
17	ANIA	Reg. 40/2018 Art. 55, co. 3, lett. b)	<p>L'integrazione apportata al presente articolo, che disciplina le regole di comportamento – con particolare riguardo ai conflitti di interessi – per la distribuzione dei prodotti assicurativi diversi dai prodotti d'investimento assicurativi, pone dubbi interpretativi nella misura in cui sembrerebbe introdurre le preferenze di sostenibilità con riferimento a tutte le tipologie di contratti offerti, contrariamente a quanto previsto dalle modifiche apportate dal Regolamento delegato UE 2021/1257, che integra le preferenze di sostenibilità del cliente, nell'ambito dell'identificazione dei conflitti di interesse, <i>“durante lo svolgimento di qualsiasi attività di distribuzione assicurativa connessa a prodotti di investimento assicurativi”</i>.</p> <p>Riteniamo invece che la corretta interpretazione sia quella di integrare le preferenze di sostenibilità del cliente nell'ambito dell'identificazione dei conflitti di interesse in occasione dell'offerta dei prodotti assicurativi di investimento, in virtù del richiamo presente nell'art. 68-bis del reg. 40/2018, che estende i contenuti dell'art. 55 alla distribuzione dei prodotti IBIP.</p> <p>Si chiede conferma dell'esattezza di tale interpretazione.</p> <p>In caso affermativo, valuti l'Istituto l'opportunità di integrare la modifica apportata all'art. 55 aggiungendo le parole di seguito evidenziate in grassetto:</p> <p><i>“operano al fine di contenere i costi a carico dei contraenti ed ottenere il miglior risultato possibile in relazione agli obiettivi assicurativi, ivi comprese le loro eventuali preferenze di sostenibilità nell'ambito dell'offerta dei prodotti assicurativi di investimento”</i>.</p>	<p>Si conferma l'esattezza dell'interpretazione riportata. L'integrazione dell'articolo 55, norma generale in materia di conflitti di interesse prevista dal Reg. 40, va raccordata a quanto previsto con specifico riguardo alla distribuzione di prodotti assicurativi di investimento che integrano preferenze di sostenibilità. V. anche la risoluzione del commento n. 16.</p>
18	AIBA	Reg. 40/2018 Art. 68-ter, co. 2	<p>La puntuale descrizione delle caratteristiche del prodotto di investimento assicurativo proposto, comprensiva di eventuali rischi di sostenibilità, presuppone una dettagliata informativa da parte dell'impresa per consentire al distributore di profilare correttamente il prodotto anche con riferimento agli impatti negativi effettivi o potenziali sul valore dell'investimento. Va da sé che la completezza delle informazioni circa le caratteristiche del prodotto di investimento proposto dovranno essere quanto più granulari possibili. E' noto che Eiopa, nel frattempo, ha pubblicato proprie guidelines in materia, tuttavia, queste ultime non sono direttamente vincolanti e necessitano di modalità e tempi adeguati per la loro implementazione. https://www.eiopa.europa.eu/media/news/eiopa-publishes-guidance-integrating-customer%E2%80%99s-sustainability-preferences-suitability_en</p>	<p>Si prende atto dell'osservazione, che non comporta modifiche regolamentari.</p> <p>Si rileva, altresì, che la <i>“Guidance on the integration of sustainability preferences in the suitability assessment under the Insurance Distribution Directive”</i>, pubblicata da EIOPA il 20 luglio 2022, non va intesa - come specificato dalla stessa</p>

				Autorità europea all'interno di tale testo - quale set di <i>Guidelines</i> di cui all'articolo 16 del Regolamento UE 1094/2010, sebbene costituisca un testo di supporto per la corretta attuazione delle nuove disposizioni europee di riferimento.
19	AIBA	Reg. 40/2018 Art. 68-ter, co. 3-bis	<p>Il richiamo al Regolamento UE 2019/2088 e al Regolamento UE 2020/852 contenuto nell'articolo in commento appare troppo generico, introducendo elementi di incertezza a carico dei destinatari della disposizione.</p> <p>Tale formulazione non rispecchia i requisiti della normativa secondaria che dovrebbe fornire, in linea di principio, regolamentazione di dettaglio. Pertanto, sarebbe auspicabile che codesta Autorità esplicitasse, almeno con qualche riferimento operativo, quali siano le informazioni pertinenti da integrare nella documentazione precontrattuale, anche in ottica di fornire al cliente un'informativa adeguata e completa, non limitandosi ad effettuare un richiamo sommario. A tale fine rimandiamo ai commenti riportati nel box precedente.</p> <p>Si osserva inoltre che l'art. 17 del Regolamento 2019/2088 prevede che la normativa non si applichi agli intermediari assicurativi che forniscono consulenza in materia di assicurazioni riguardo agli IBIP, a prescindere dalla loro forma giuridica, ivi compresi i titolari di ditte individuali, a condizione che occupino meno di tre dipendenti. A tale riguardo anche in applicazione del principio di proporzionalità si richiede a codesta Autorità di confermare l'operatività di tale deroga.</p>	<p>Le integrazioni e modifiche in materia di documentazione precontrattuale con riguardo ai profili di sostenibilità saranno valutate nell'ambito di un più ampio intervento di modifica e razionalizzazione degli obblighi regolamentari previsti dal Reg. IVASS n. 41/2018.</p> <p>Si rileva, altresì, che la <i>"Guidance on the integration of sustainability preferences in the suitability assessment under the Insurance Distribution Directive"</i>, pubblicata da EIOPA il 20 luglio 2022, non va intesa - come specificato dalla stessa Autorità europea all'interno di tale testo - qual set di <i>Guidelines</i> di cui all'articolo 16 del Regolamento UE 1094/2010.</p> <p>La deroga richiamata in sede di commento è prevista da una fonte normativa europea vincolante e direttamente applicabile.</p>

20	DPA Legale Studio	Reg. 40/2018 Art. 68-ter, comma 6	<p>Ferma la considerazione generale realizzata, si propone una modifica al comma 6 dell'articolo in commento in una logica di raccordo fra gli obblighi informativi delle imprese di assicurazione e dei distributori, con particolare riferimento alla possibilità per il soggetto che colloca il prodotto di investimento assicurativo di fornire l'informativa di prodotto relativamente alle informazioni sui rischi di sostenibilità del prodotto distribuito e alle informazioni previste dal Regolamento UE 2019/2088 e dal Regolamento UE 2020/852 mediante la consegna al cliente, in funzione del prodotto/opzione di investimento selezionata, dei modelli di informativa stabiliti negli Allegati II e III del Regolamento Delegato UE 2022/1288, nonché della documentazione definita dalle imprese assicurative in coerenza allo SFDR e al Regolamento Tassonomia.</p> <p>Tale proposta di modifica parrebbe, del resto, in linea con la logica di raccordo informativo e di razionalizzazione degli obblighi informativi dei distributori seguita da codesto spettabile Istituto nel contesto dell'intervento realizzato sul Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 con il Provvedimento IVASS n. 97 del 4 agosto 2020, che ha visto, proprio, l'introduzione del comma in commento allo scopo di ricordare gli adempimenti degli attori di mercato coinvolti nell'attività di distribuzione e di garantire un innalzamento del livello di <i>disclosure</i> verso la clientela.</p> <p>Si chiede, pertanto, a codesta spettabile Autorità di riformulare il comma 6 come segue:</p> <p>“Quando l'intermediario assicurativo e l'impresa di assicurazione forniscono al contraente informazioni in merito ad un prodotto d'investimento assicurativo comunicano l'esistenza del KID e del DIP aggiuntivo IBIP, <u>nonché, ove rilevante, della documentazione contrattuale definita dall'impresa di assicurazione in coerenza al Regolamento UE 2019/2088 e al Regolamento UE 2020/852 e ai relativi atti delegati</u>. Gli obblighi informativi di cui ai commi 2, 3, <u>3-bis</u>, 4 e 5 possono essere adempiuti mediante la consegna del KID o del DIP aggiuntivo IBIP, <u>nonché, ove rilevante, della documentazione rilevante definita in coerenza al Regolamento UE 2019/2088 e al Regolamento UE 2020/852 e ai relativi atti delegati</u> se tali documenti contengono tutte le informazioni previste. In caso di prodotti che prevedono più opzioni, l'intermediario fornisce le informazioni con riferimento alla specifica linea di investimento offerta.”</p>	L'Istituto valuterà la proposta di integrazione nell'ambito dei lavori di revisione che interesseranno, in termini più generali, la disciplina concernente l'informativa precontrattuale e contrattuale prevista dal Reg. 41/2018.
21	AIBA	Reg. 40/2018 Art. 68-novies, co. 4, lett. a)	L'articolo in commento dispone che i distributori si dotino di appropriate politiche e procedure per essere in grado di comprendere la portata di eventuali fattori di sostenibilità.	L'integrazione apportata alla disposizione è coerente con l'impianto normativo definito

			<p>Si richiede a codesta Autorità di esplicitare la fonte di provenienza di tali informazioni, che ad ogni buon conto dovrebbero risultare dal set informativo messo a disposizione dall'Impresa.</p> <p>Per i contratti in corso, tuttavia, a nostro avviso, sarebbe opportuno precisare a quale fonte informativa si debba fare riferimento.</p>	<p>dai Regolamenti delegati UE 2021/1256 e 2021/1257.</p> <p>L'integrazione è altresì utile per assicurare coerenza con la parallela disciplina prevista dal Reg. Intermediari Consob (v. art. l'articolo 135, comma 6, lett. a)), in considerazione di quanto previsto dall'articolo 121-quater, comma 2, del CAP. Non si ravvisa la necessità di prevedere una disciplina transitoria relativamente ai contratti in corso, tenuto conto che l'integrazione non inciderà su di essi bensì sulle politiche e procedure utili ad assicurare che i distributori siano in grado di comprendere - tra l'altro - gli eventuali fattori di sostenibilità del prodotto d'investimento assicurativo.</p>
22	Unipol	<p>Reg. 40/2018</p> <p>Art. 68-decies, co. 2</p>	<p>Il secondo comma dell'art. 68-decies prevede che i distributori che prestano consulenza sui prodotti di investimento assicurativi forniscono ai clienti, prima che l'operazione sia effettuata, <i>“una dichiarazione di adeguatezza che specifichi la consulenza prestata e indichi perché corrisponda alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del contraente, <u>ivi comprese le sue eventuali preferenze di sostenibilità</u>”</i>.</p> <p>Nella dichiarazione di adeguatezza il distributore deve quindi dare conto delle valutazioni dallo stesso effettuate in merito alle caratteristiche del contraente.</p> <p>Tra i vari elementi da prendere in considerazione, l'art. 14 del reg. del. (UE) 2017/2359 (c.d. reg. IBIPs), come modificato dal reg. del. (UE) n. 2021/1257, prevede che la dichiarazione di adeguatezza includa le informazioni sul perché dell'idoneità della raccomandazione fornita al cliente, in particolare il modo in cui soddisfa:</p>	<p>Si ritiene che la modifica suggerita non sia necessaria, tenuto conto che l'integrazione apportata al testo dell'articolo 68-decies, comma 2, in coerenza con la norma europea richiamata nella stessa disposizione regolamentare, prevede che gli obiettivi di investimento del cliente non siano subalterni alle eventuali preferenze di sostenibilità dello stesso.</p> <p>L'articolo in commento va pertanto applicato in linea con quanto previsto dalla disciplina</p>

			<p>i) gli obiettivi di investimento del cliente, inclusa la sua tolleranza al rischio e se gli obiettivi di investimento del cliente sono conseguiti tenendo conto delle preferenze di sostenibilità;</p> <p>ii) la situazione finanziaria del cliente, tra cui la sua capacità di subire perdite;</p> <p>iii) le conoscenze e l'esperienza del cliente.</p> <p>La formulazione del regolamento delegato europeo, pertanto, richiama in maniera espressa la subordinazione della valutazione delle preferenze di sostenibilità del cliente alla valutazione degli obiettivi di investimento, prevedendo che nella dichiarazione di adeguatezza vada specificato <i>“se gli obiettivi di investimento del cliente sono conseguiti tenendo conto delle preferenze di sostenibilità”</i>.</p> <p>La subalternità delle preferenze di sostenibilità agli obiettivi di investimento è del resto resa ancora più esplicita nel considerando (11) del reg. del. (UE) 2021/1257 ove è previsto che <i>“(…) È pertanto necessario chiarire che l’inclusione dei fattori di sostenibilità nel processo di consulenza non deve portare a pratiche di vendita impropria o all’errata rappresentazione di prodotti di investimento assicurativi come rispondenti alle preferenze di sostenibilità laddove non lo sono. Al fine di evitare tali pratiche o false rappresentazioni, prima di chiedere le potenziali preferenze di sostenibilità, gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione che forniscono consulenza in merito ai prodotti di investimento assicurativi dovrebbero valutare gli altri obiettivi di investimento e le circostanze individuali del cliente o potenziale cliente.”</i></p> <p>Ciò brevemente richiamato si osserva come la formulazione proposta in consultazione non esprime la subordinazione delle preferenze di sostenibilità agli obiettivi di investimento del cliente, come invece si rinviene nella formulazione dell’art. 14 del reg. del. (UE) 2017/2359 e dal considerando (11).</p> <p>Pertanto si propone un sostanziale allineamento alla disciplina europea e di adottare la seguente formulazione:</p> <p><i>“Ai fini di cui all’articolo 14 del Regolamento (UE) 2017/2359, gli intermediari e le imprese di assicurazione che prestano consulenza sui prodotti di investimento assicurativi forniscono ai contraenti, prima che l’operazione sia effettuata, una dichiarazione di adeguatezza che specifichi la consulenza prestata e indichi perché corrisponda alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del contraente, e se gli obiettivi di investimento sono conseguiti tenendo conto delle preferenze di sostenibilità”.</i></p>	<p>europea di riferimento (v. anche <i>“Guidance on the integration of sustainability preferences in the suitability assessment under the Insurance Distribution Directive”</i>, pubblicata da EIOPA il 20 luglio 2022.</p>
23	AIBA	Reg. 40/2018	<p>Non si comprende pienamente la portata dell’inciso “volontariamente” giacché la norma già prevede un adeguato sistema di tracciamento delle mutate esigenze del cliente,</p>	

		<p>Art. 68-decies, co. 2-bis</p>	<p>attraverso una documentazione specifica ed appropriata. Si chiede pertanto di chiarire meglio il senso di tale locuzione ovvero, preferibilmente, eliminare l'inciso che potrebbe dare adito ad ambigue interpretazioni. In aggiunta rileviamo che, l'obbligo di conservare la documentazione <u>nel caso di mancata vendita</u> previsto nell'ultima parte della norma non appare supportato da elementi che ne giustifichino l'inserimento giacché l'adempimento richiesto appare manifestamente sproporzionato: si richiede pertanto di eliminare tale ulteriore previsione.</p>	<p>Si ritiene opportuno mantenere l'inciso, al fine di evidenziare che la decisione di adattare le preferenze di sostenibilità viene presa dal cliente senza pressioni e in modo autonomo, anche in coerenza con quanto previsto dalla <i>Guidance on the integration of sustainability preferences in the suitability assessment under the Insurance Distribution Directive</i>”, pubblicata da EIOPA il 20 luglio 2022, (v. in particolare i <i>key principles</i> previsti a pag. 24).</p> <p>L'obbligo di conservazione in caso di mancata vendita è coerente con quanto previsto dall'art. 9, para. 6, primo capoverso, del Reg. delegato UE 2017/2359, come integrato dal Regolamento delegato (UE) 2021/1257, ai sensi del quale <i>“Un intermediario assicurativo o un'impresa di assicurazione non raccomanda prodotti di investimento assicurativi come rispondenti alle preferenze di sostenibilità di un cliente o potenziale cliente se detti prodotti non soddisfano tali preferenze. L'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione spiega ai suoi clienti o potenziali clienti le ragioni per</i></p>
--	--	----------------------------------	--	--

				<i>cui non lo fa e conserva la relativa documentazione.”</i>
24	ANASF	Reg. 40/2018 Art. 68-decies, co. 2-bis	<p>Anasf condivide la formulazione del comma 2-bis dell'articolo 68-decies secondo la quale se nessun prodotto di investimento assicurativo soddisfa le preferenze di sostenibilità del contraente, e quest'ultimo decide volontariamente di adattare le proprie preferenze di sostenibilità ai fini della conclusione del contratto, la dichiarazione di adeguatezza riporta tale adattamento e specifica le ragioni per le quali il contraente ha adattato le proprie preferenze di sostenibilità. In particolare, si condivide l'indicazione che qualora nessun prodotto di investimento assicurativo soddisfi le preferenze di sostenibilità del contraente e quest'ultimo non abbia adattato le proprie preferenze di sostenibilità, gli intermediari che prestano consulenza illustrano al contraente le ragioni per cui non può essere fornita la dichiarazione di adeguatezza.</p> <p>ANASF ritiene che, per maggiore chiarezza, si potrebbe specificare in chiusura del paragrafo che, in tale circostanza, gli intermediari si astengono dalla distribuzione, anche in caso di iniziativa contrattuale proveniente dal contraente, così come previsto nell'art. 68-duodecies per la consulenza obbligatoria.</p>	<p>Si prende atto della prima parte dell'osservazione, che non comporta modifiche regolamentari.</p> <p>L'Istituto non ritiene necessario inserire la specificazione richiesta, alla luce di quanto previsto dall'art. 9, para. 6, del Regolamento delegato (UE) 2017/2359, come integrato dal Regolamento delegato (UE) 2021/1257.</p> <p>V. anche risoluzione del commento n. 23.</p>
25	ANIA	Reg. 40/2018 Art. 68-decies, co. 2-bis	<p>Il comma 2-bis introduce, da un lato, un regime normativo disomogeneo in materia di conservazione documentale e, dall'altro, un ingiustificato onere in capo alle imprese, nella parte in cui impone di conservare la documentazione da cui risultino le ragioni per cui non può essere fornita la dichiarazione di adeguatezza, qualora nessun prodotto soddisfi le preferenze di sostenibilità del cliente e quest'ultimo non volesse adattarle.</p> <p>Sembrirebbe infatti più razionale la sola modifica prevista nella prima parte del comma 2-bis, che riguarda l'integrazione della dichiarazione di adeguatezza, di cui al precedente comma 2, con l'adattamento delle preferenze di sostenibilità del cliente da lui stesso modificate rispetto all'offerta propositagli dall'intermediario.</p> <p>Viceversa, l'obbligo di conservare la documentazione rispetto alla mera non soddisfazione delle preferenze di sostenibilità del cliente e non per altri profili quali, ad esempio, gli obiettivi di investimento o la tolleranza al rischio, non è presente nel Regolamento (UE) 2017/2359, come modificato dal Regolamento (UE) 2021/1257, e comporterebbe costi gestionali e informatici non giustificati da particolari esigenze di tutela del cliente.</p> <p>Si rileva inoltre che l'attuale art. 67 del regolamento 40 – tra l'altro non oggetto di revisione da parte della presente consultazione – in materia di conservazione della documentazione annovera espressamente quella relativa ai contratti conclusi dai distributori, le attività da</p>	<p>Proposta non accolta.</p> <p>L'obbligo di conservazione in caso di mancata vendita è coerente con quanto previsto dall'art. 9, para. 6, primo capoverso, del Reg. delegato UE 2017/2359, come integrato dal Regolamento delegato (UE) 2021/1257, ai sensi del quale <i>“Un intermediario assicurativo o un'impresa di assicurazione non raccomanda prodotti di investimento assicurativi come rispondenti alle preferenze di sostenibilità di un cliente o potenziale cliente se detti prodotti non soddisfano tali preferenze. L'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione</i></p>

			<p>essi svolte e le proposte e gli altri documenti sottoscritti dai contraenti, ma sempre con riferimento a polizze sottoscritte e non, al contrario, a offerte non andate a buon fine.</p> <p>Si chiede pertanto di riformulare il comma 2-bis eliminando la seguente disposizione: “Ove nessun prodotto di investimento assicurativo soddisfi le preferenze di sostenibilità del contraente o potenziale contraente e quest’ultimo non abbia adattato le proprie preferenze di sostenibilità, gli intermediari e le imprese di assicurazione che prestano consulenza ai sensi del comma 2 illustrano al contraente o potenziale contraente le ragioni per cui non può essere fornita la dichiarazione di adeguatezza e conservano la relativa documentazione”.</p> <p>Conseguentemente l’art. 68-terdecies, comma 2, dovrebbe essere così integrato, eliminando le parole “secondo capoverso”: “La documentazione dalla quale risulti la valutazione di adeguatezza di cui all’articolo 68-novies, la dichiarazione di rispondenza ai bisogni ed alle esigenze e di adeguatezza di cui all’articolo 68-decies, ivi compresa la documentazione di cui al comma 2-bis, secondo capoverso, e la valutazione di appropriatezza di cui all’articolo 68-undecies è conservata con le modalità di cui all’articolo 67”.</p>	<p><i>spiega ai suoi clienti o potenziali clienti le ragioni per cui non lo fa e conserva la relativa documentazione.”</i></p>
26	Unipol	<p>Reg. 40/2018</p> <p>Art. 68-decies, co. 2-bis</p>	<p>La proposta di modifica dell’art. 68-decies del Regolamento IVASS n. 40 prevede l’inclusione del paragrafo 2-bis, il quale richiede, nel caso in cui nessun prodotto di investimento assicurativo soddisfa le preferenze di sostenibilità del contraente o potenziale contraente, e quest’ultimo decide volontariamente di adattare le proprie preferenze di sostenibilità ai fini della conclusione del contratto, di riportare nella dichiarazione di adeguatezza tale adattamento e le ragioni per le quali il contraente ha adattato le proprie preferenze di sostenibilità.</p> <p>A tal proposito si evidenzia che <u>l’obbligo di includere tali informazioni nella dichiarazione di adeguatezza non è previsto dalla normativa europea</u>. Infatti, il Regolamento Delegato (UE) 2021/1257 che ha modificato il Regolamento Delegato (UE) 2017/2359 ha inserito all’art.9 il par. 6, che prevede quanto segue:</p> <p><i>“Se nessun prodotto di investimento assicurativo soddisfa le preferenze di sostenibilità del cliente o potenziale cliente, e se il cliente decide di adattare le proprie preferenze di sostenibilità, l’intermediario assicurativo o l’impresa di assicurazione conserva traccia della decisione del cliente, compresi i relativi motivi.”</i></p> <p>Dunque, la normativa europea richiede alle compagnie esclusivamente di “conservare traccia” della decisione del cliente, compresi i relativi motivi. Non è richiesto di includere tali informazioni nella dichiarazione di adeguatezza.</p>	<p>L’Istituto ritiene che l’inserimento delle informazioni relative all’adattamento delle preferenze di sostenibilità nell’ambito della dichiarazione di adeguatezza non sia in contrasto con il dettato della norma europea, ma ne favorisca l’applicazione. Si ritiene pertanto ragionevole tener conto di quanto previsto, in tal senso, dalla citata <i>Guidance EIOPA</i>.</p>

		<p>Ciò posto, EIOPA nelle “<i>Guidance on the integration of sustainability preferences in the suitability assessment under the Insurance Distribution Directive (IDD)</i>” ha fornito delle indicazioni sul punto che vanno <u>oltre</u> il dettato del Regolamento delegato (UE) 2017/2359 come recentemente modificato. In particolare, nella Guidance 6 EIOPA riporta quanto segue:</p> <p><i>“Insurers and insurance intermediaries providing advice on insurance-based investment products are required to keep records of all relevant information about the situations where a customer’s sustainability preferences are adapted, including a clear explanation of the reasons for such adaptation. In addition, the decision of the customer to adapt his/her sustainability preferences and the reason to do so should be recorded in the suitability statement.”</i></p> <p>Come anticipato, nel passaggio riportato EIOPA si spinge <u>oltre</u> il dettato normativo perché, all’obbligo di conservare traccia della decisione del cliente e dei relativi motivi, aggiunge l’indicazione di riportare tali informazioni nella dichiarazione di adeguatezza. Tuttavia, quest’ultima ha carattere di suggerimento, come evidenziato dalla accurata scelta lessicale dell’Autorità europea, che contrappone l’obbligo prescritto dal Regolamento delegato (UE) 2017/2359 (“<i>are required to keep records</i>”), all’indicazione non prescrittiva da lei stessa fornita (“<i>should be recorded</i>”).</p> <p>A ciò si aggiunge il fatto che EIOPA si è espressa mediante lo strumento delle Guidance, che non sono vincolanti e, al contrario delle Guidelines, non sono sottoposte al meccanismo di comply or explain da parte delle Autorità nazionali. Come riportato nell’introduzione alle Guidance EIOPA:</p> <p><i>“This guidance is intended to provide indications to national competent authorities and to insurers and insurance intermediaries on how to assess the customer’s sustainability preferences under the IDD suitability assessment. It is not binding and should not be considered as guidelines within the meaning of Article 16 of Regulation (EU) No 1094/2010 or a supervisory convergence tool within the meaning of Article 29 of Regulation (EU) No 1094/2010”.</i></p> <p>Dunque, in conclusione, in considerazione del fatto che il Regolamento Delegato (UE) 2017/2359 come recentemente modificato dal Regolamento Delegato (UE) 2021/1257 non prevede l’obbligo di riportare nella dichiarazione di adeguatezza la decisione di adattamento delle preferenze del cliente e i relativi motivi, e considerando anche che le indicazioni fornite da EIOPA sono non vincolanti per IVASS, si propone di non introdurre il suddetto obbligo nell’ambito della disciplina nazionale.</p>	
--	--	---	--

27	AIBA	Reg. 40/2018 Art. 68-terdecies, co. 2	In coerenza con quanto già esplicitato nel commento precedente si chiede di eliminare il riferimento alla conservazione della documentazione in caso di mancata vendita del prodotto di investimento assicurativo.	Proposta non accolta. V. risoluzione del commento n. 23.
28	AIBA	Reg. 45/2020 Art. 6, co. 1, lett. c)	Non è chiaro in cosa possano consistere gli obiettivi del cliente legati alla sostenibilità con riferimento al ramo danni. In altre parole, mentre per i prodotti di investimento assicurativo il cliente può ben esprimere i propri obiettivi di sostenibilità, non si comprende come ad esempio il proprietario di un immobile che intenda stipulare una copertura per furto e incendio possa esprimere obiettivi legati alla sostenibilità. Riteniamo come correttamente riportato nella successiva lettera f-bis prevedere che tale elemento sia considerato solamente “ove pertinente” (e cioè come ribadito per i prodotti assicurativi a contenuto finanziario).	L'intervento di allineamento regolamentare è coerente con la modifica apportata all'articolo 5, comma 3, del Regolamento delegato (UE) 2017/235 dal Regolamento delegato (UE) 2021/1257. Gli obiettivi legati alla sostenibilità sono “ <i>eventual</i> ” e sono considerati nella definizione del mercato di riferimento “ <i>ove appropriato</i> ”, come previsto dalla disposizione in commento.
29	Unipol	Reg. 45/2020 Art. 6, co. 1, lett. c)	La formulazione della lett. c) dell'art. 6, co. 1 prevede ora di prendere in considerazione, nel procedimento di individuazione del <i>target market</i> , anche “ <i>gli eventuali obiettivi legati alla sostenibilità</i> ”. Sul punto si osserva come non sia chiaro cosa debba concretamente intendersi per “obiettivi legati alla sostenibilità” dal momento che non se si fornisce la relativa definizione sotto l'art. 2 (Definizioni) che invece, ad esempio, è stato emendato dal nuovo concetto di “fattori di sostenibilità”. Si chiede pertanto di delineare espressamente il concetto di “obiettivi legati alla sostenibilità” e di fornirne una puntuale definizione sotto l'art. 2 sopra richiamato.	La definizione degli obiettivi legati alla sostenibilità non è prevista dai Regolamenti delegati (UE) 2021/1256 e 2021/1257, dalle cui disposizioni settoriali promanano gli interventi di adeguamento regolamentare realizzati dall'Istituto. Si rinvia pertanto al quadro generale definito dalla Tassonomia UE (v. Regolamento UE 2020/852).
30	AIBA	Reg. 45/2020 Art. 8, comma 1, lett. a)	Valgono le considerazioni sopra espresse (cfr. commento sub art. 6)	L'intervento di allineamento regolamentare è coerente con la modifica apportata

				all'articolo 6 del Regolamento delegato (UE) 2017/235 dal Regolamento delegato (UE) 2021/1257. V. anche risoluzione del commento n. 28.
31	ANIA	Reg. 45/2020 All. 1, lett. c) e lett. i), numero 1)	Sembra di poter ritenere che sia più corretto far riferimento agli "obiettivi di sostenibilità", anziché ai "fattori di sostenibilità". Si chiede un chiarimento in proposito.	Proposta non accolta. La formulazione utilizzata viene ritenuta maggiormente coerente con l'impianto del Regolamento delegato (UE) 2017/2358, come modificato e integrato dal Regolamento delegato (UE) 2021/1257, le cui norme richiamano i prodotti assicurativi con fattori di sostenibilità (v. in particolare l'art. 5 in materia di mercato di riferimento).